




UNIVERSITÀ DI PISA



La Scuola inclusiva

Prof. Raffaele Ciambrone

Viareggio, 16 ottobre 2023



I Bisogni Educativi Speciali nella scuola italiana

Primi passi verso l'integrazione

- Il percorso verso l'inclusione scolastica inizia nel 1971 con la promulgazione della legge n. 118 e l'“inserimento” di alunni con disabilità meno gravi nelle classi comuni.
- La legge 118/71 prevedeva che l'istruzione dell'obbligo dovesse avvenire: «nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali»

La Commissione Falcucci

- All'applicazione della L.118/71 fece seguito un acceso dibattito nel mondo della scuola e delle istituzioni tra: coloro che erano favorevoli ad una piena integrazione di tutti gli alunni e coloro che propendevano per un modello di integrazione rivolto solo ai meno gravi.
- La Commissione ministeriale presieduta dalla senatrice Franca Falcucci ebbe il compito di relazionare in merito al processo di integrazione nelle scuole italiane.
- La relazione finale fu diffusa nelle scuole tramite la C.M. 227 dell'8 agosto 1975 a firma dell'allora Ministro dell'Istruzione Malfatti

La Legge 517

Il 4 agosto 1977
è promulgata la Legge n. 517

il termine “inserimento” è sostituito
con quello di "integrazione",
ad indicare lo stadio maturo di riflessione
che aveva portato consapevolmente a quelle scelte.

Classi speciali / classi differenziali

Il panorama della scuola italiana non comprendeva
solamente “handicappati” ma anche gli alunni
con problematiche di
svantaggio e difficoltà di apprendimento
per i quali non erano previste
classi speciali
ma “**classi differenziali**”

Classi speciali / classi differenziali

- le classi *differenziali* erano associate a scuole 'comuni'
- le *classi speciali* per minorati e le *scuole di differenziazione* costituivano istituti scolastici a se stanti.

Circolare Ministeriale n. 1771/12 dell'11 marzo 1953:

*«Le classi differenziali... non sono istituti scolastici a sé stanti, ma funzionano presso le comuni scuole elementari ed accolgono gli alunni **nervosi, tardivi, instabili**, i quali rivelano l'inadattabilità alla disciplina comune e ai normali metodi e ritmi d'insegnamento».*

Le classi differenziali

- *«Intelligenza mediocre, svogliato*
- *È un bambino tardivo*
- *Nessuna attitudine allo studio, tardivo, passivo*
- *Intelligente anche studioso, lascia molto desiderare per la condotta*
- *Alunno diligente ma assai delicato di salute*
- *Intelligente e anche sensibile, ma prepotente*
- *Tardivo, menomato da una grave malattia infantile*
- *Carattere molto violento, a volte incontenibile*
- *Intelligenza mediocre, furbo e monello*
- *Vivace, svogliato, à più familiarità con la strada che con la scuola»*

Senza preparazione specifica ...

Circolare Ministeriale del 9 luglio 1962

«Ai maestri *che non abbiano una preparazione specifica* possono essere affidate soltanto le classi differenziali nelle quali saranno accolti gli alunni le cui anomalie sono tali da prevedere un facile e rapido adattamento alla scuola comune».

È triste constatare quanto fosse scarsa l'attenzione per questi alunni, ai quali venivano addirittura riservati gli insegnanti meno preparati.

Scuole speciali / classi differenziali

il DPR n.1518 del 22 dicembre 1967 stabilì che

*«soggetti che presentano anomalie o anormalità somato-psichiche che non consentono la regolare frequenza nelle scuole comuni e che necessitano di particolare trattamento e assistenza medico-didattica sono indirizzati alle **scuole speciali**. I soggetti ipodotati intellettuali non gravi, disadattati ambientali, o soggetti con anomalie del comportamento, per i quali possa prevedersi il reinserimento nella scuola comune sono indirizzati alle **classi differenziali**».*

Abrogazioni

La Legge 517 del 1977
abrogò esplicitamente (art. 7) le classi di aggiornamento e quelle
differenziali nelle scuole medie

Alcuna misura è prevista per tali alunni

Le classi differenziali nelle scuole elementari continuarono a sopravvivere
ancora per quindici anni e verranno soppresse soltanto con la Legge
104/1992 (art. 43).

Dalle classi differenziali ai BES

Non fu programmata alcuna misura di supporto per gli “alunni disadattati”, ma il semplice travaso nelle classi comuni

Alcuna misura strutturale fu prevista.

“soggetti ipodotati intellettuali non gravi ... o ... con anomalie del comportamento” sono gli alunni che poi verranno individuati come “border cognitivi” e con deficit di attenzione.

Siamo nell’ambito dei

bisogni educativi speciali,

ma occorreranno ancora più di tre decenni per riconoscerli

serita nella prima classe di una scuola differenziale «solo per il fatto di essere nata in Irpinia e di aver avuto “inflexioni dialettali”».

La mia punizione da bambina meridionale innocente fu di essere costretta a frequentare una scuola ghetto e, successivamente, una scioccante e sfortunatamente indimenticabile «scuola normale». [...] Avevo frequentato la prima elementare ad Altavilla Irpina (AV) ma, alla fine dell'anno scolastico 1969/1970 ci trasferimmo in Piemonte dove non solo fui bocciata d'ufficio, perché la Direttrice scolastica decise di iscrivermi di sua volontà nuovamente in una prima classe ma, addirittura, in una classe «differenziale». Non sono mai riuscita a comprendere per quale motivo ai miei genitori non venisse riconosciuto il diritto d'iscrivermi nella scuola da loro scelta e il perché della mia bocciatura. Spesso le ingiustizie sono talmente grandi che i bambini non riescono ad afferrarle e i grandi possono solo piegarsi di fronte alle altrui imposizioni anche se queste sono ingiuste.

DATI SUGLI STUDI PRECEDENTI

fino al conseguimento della licenza elementare :

*Ha ripetuto la prima in
classe differenziale*

DIREZIONE DIDATTICA DEL 1° CIRCOLO

12042 B R A

OGGETTO. Anno scolastico

1971/72 - Frequenza

presso la Scuola

normale.

Protocollo n. 1274 /B-23 a

Racconta e nota sul

n. _____ allegati n. _____

Era, il 7.9.1971

all. GENT. MI GENITORI DELL'ALUNNA

VIA _____

S. P. C. ALLE M/E DELLE CLASSI 2° FEMMINILI

B R A

Sono liete di rendere Loro note che la Commissione medico-psico-pedagogica, nelle sue periodiche visite, ha ritenuto la loro figlia _____ idonea a frequentare la classe seconda di una scuola normale.

Prego pertanto di iscrivere (dal 9 al 16 settembre) la bambina presso le Scuole Femminili - Via Mendicita' I.20.

Distinti saluti.



LA DIRETTRICE DIDATTICA

(dot. Chiara Tholozan)

Chiara Tholozan

Fig. 3.2 Dichiarazione d' idoneità alla scuola «normale».

L'inclusione scolastica in Europa

Ecco come sono distribuiti gli alunni e studenti con disabilità nelle mainstream schools o in istituti e classi speciali in tre Paesi che rappresentano i tre sistemi appena descritti:

Paese	sistema	Alunni con disabilità	a.s. 2016/17	in Istituti speciali	in classi speciali (aggregate a scuole comuni)	in scuole comuni
ITALIA	inclusivo	254.366		-	-	254.366
GERMANIA	con distinzione	411.702		232.510		179.182
SPAGNA	misto	208.383		28.104	7.787	172.462

A loro volta, sono molto diverse le modalità di accoglienza e di organizzazione di classi e scuole speciali. Come vedremo esaminando i sistemi di alcuni Paesi europei, le classi speciali accolgono gli alunni secondo una differenziazione basata sul tipo di disabilità.




Fig. 2: Tipologia dei sistemi inclusivi per studenti con bisogni speciali (Ebersold, Schmitt & Priestley, 2011).

Le classi speciali in Belgio

In Belgio esistono fino a otto tipologie di classi speciali secondo la specifica disabilità che vi viene accolta:

- disabilità intellettiva lieve
- disabilità intellettiva moderata o grave
- disabilità visiva
- uditiva
- motoria
- patologie croniche
- disturbi del comportamento
- dislessia ed altri disturbi specifici di apprendimento

...e in Olanda

- Per quanto possa apparire singolare, secondo la nostra prospettiva, vi è anche da annoverare il caso di classi speciali per alunni stranieri. È ciò che succede in Olanda, dove alunni neo-immigrati sono tenuti a permanere per almeno 30 settimane (7/8 mesi) in classi speciali omogenee – con altri stranieri – fino al raggiungimento di un livello di conoscenza adeguato della lingua, che consenta loro di inserirsi nelle classi comuni. In caso di mancato superamento del test linguistico, la permanenza si protrae.

Gli ultimi dodici anni

Prospettive e criticità

Il cambio di paradigma della legge 170

un mutamento di prospettiva:

un diverso canale di cura educativa,
che non fa più appello alla figura
dell'insegnante di sostegno

Dall'asse clinico all'asse pedagogico

Con la legge sui DSA e le disposizioni attuative ad essa collegate sono stati creati importanti presupposti per la concreta realizzazione del principio di personalizzazione degli apprendimenti.

Il punto di forza è stato quello di spostare il baricentro da un asse clinico ad un asse pedagogico, puntando alla responsabilizzazione ed alla compartecipazione di tutta la comunità educante nel processo di inclusione.

Individualizzazione e personalizzazione

La possibilità dell'individualizzazione degli interventi educativi e didattici – è stato ribadito con la nota del 22 novembre 2013 – era già contenuta nel Regolamento dell'Autonomia (DPR 275/99, art. 4), ma di fatto la flessibilità didattica trovava ostacoli e rallentamenti per essere attuata anche nei confronti di alunni e studenti più svantaggiati e in situazione di difficoltà di apprendimento.

La Direttiva sui BES

La Direttiva del 27 dicembre 2012 ha sollecitato «un'interazione tra tutte le componenti della comunità educante nella prospettiva della “presa in carico” dell'alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall'insegnante per il sostegno».

I processi di delega

Il rischio di una non corretta interpretazione dei ruoli, con la “presa in carico” affidata ai soli docenti specializzati, era ben presente sin dai primi anni di avvio del processo di integrazione

1985, CM 250/85

«La *responsabilità* dell'integrazione dell'alunno in situazioni di handicap e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme».

ICF

Si passa dal concetto di “menomazione” (legato all’handicap) a quello di “funzionamento” interpretato in termini di “barriere” e “facilitatori”: quanto più sono azzerate le barriere (non solo architettoniche) e quanto più sono sviluppati i facilitatori, tanto più si realizza l’inclusione scolastica.

L’ICF è dunque il nuovo paradigma per quanto riguarda il trattamento e lo studio delle disabilità.

Per introdurre questo cambiamento scientifico e culturale nelle scuole è stato sperimentato il progetto ICF a scuola.

Tre significati di ICF

ICF ambisce ad essere:


- un modello concettuale [prospettiva bio-psico-sociale]
- un linguaggio condiviso [vocabolario ICF]
- un sistema di classificazione [International Classification of Functioning]

Struttura tecnica e vocabolario della classificazione

- **Fattori ambientali:** contesto di vita di un individuo che hanno impatto sul funzionamento
- **Fattori personali:** contestuali correlati all'individuo (età, sesso, classe sociale, modelli di comportamento).

Non sono classificati da ICF, ma fanno parte del modello descrittivo del funzionamento

Struttura ICF



LE RIFORME DEL XXI SECOLO

Riforma Moratti

- Personalizzazione (Legge 53/2003)
- Portfolio delle Competenze
- Indicazioni Nazionali

Legge 107/2015

DELEGHE AL GOVERNO Commi 180 - 191

- Riordino normativo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione
- Riordino della formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
- Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale
- Effettività del diritto allo studio, potenziamento della carta dello studente
- Promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio artistico-culturale
- Revisione e riordino della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero
- **Adeguamento in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato (D.Lgs 62/2017)**
- **Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni (D.lgs 65/2017)**
- **Promozione e inclusione scolastica degli studenti con disabilità (D.Lgs 66/2017)**

NUOVE NORME PER L'INCLUSIONE

**Il Decreto Legislativo
13 aprile 2017 n. 66 e s.m.i.
sull'inclusione scolastica**

Il Decreto sull'inclusione

Il decreto legislativo 66/2017 ha introdotto notevoli innovazioni nel campo dell'inclusione scolastica ed anche delle procedure di certificazione e valutazione diagnostica. È tuttora in corso la procedura per il varo di ulteriori provvedimenti attuativi.

Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

Le nuove disposizioni di legge prevedono l'introduzione di **indicatori per valutare la qualità** dell'inclusione scolastica, avendo come target l'intera comunità scolastica.

Certificazione e diagnosi

Dovranno poi essere **semplificate le procedure per la certificazione** della disabilità, introducendo la prospettiva ICF dell'OMS. Famiglie, Sanità e Scuola saranno chiamati a elaborare congiuntamente un “profilo di funzionamento” con l'obiettivo di individuare e azzerare *barriere* e di potenziare i *facilitatori*. Tale intervento è mirato ad un più forte coinvolgimento della scuola nella “presa in carico” dell'alunno con disabilità, sin dalle fasi preliminari all'ingresso nel percorso scolastico e ad una “demedicalizzazione” dei processi di inclusione.

Assistenza alla comunicazione e all'autonomia

Dovrà essere definito il **profilo professionale dell'assistente** alla comunicazione ed all'autonomia. Ciò consentirà di dare omogeneità e qualità agli interventi su tutto il territorio nazionale, fornendo un supporto essenziale ai docenti, consentendo loro di curare con maggior attenzione gli aspetti educativo-didattici.

Formazione iniziale

Il percorso che porta alla specializzazione prevede 150 CFU sull'inclusione (si tratta di 2 anni e mezzo di studio), costituendo una base tesa a fornire competenze di alto profilo ai nuovi docenti che faranno ingresso nelle nostre scuole.

Continuità didattica

Dovranno essere emanate nuove norme sulla continuità didattica, per consentire sia al personale di ruolo, che a quello con contratto a tempo determinato, di operare nella stessa classe per un intero ciclo scolastico o almeno per due anni.

Ulteriori provvedimenti

Altri provvedimenti riguardano il **Piano per l'inclusione**, ossia il documento di programmazione sulle azioni che ciascuna scuola mette in atto per migliorare la qualità dell'inclusione; un nuovo regolamento per il personale ATA (i collaboratori scolastici) per l'**assistenza di base**; l'**anagrafe nazionale** degli studenti che prevede una specifica partizione dove saranno annotate tutte le informazioni sul percorso di inclusione, al fine di avere un monitoraggio più approfondito, ed un regolamento che disciplina il trattamento dei dati sensibili; l'istituzione dei **GIT-Gruppi per l'Inclusione**, a livello di ambito territoriale, e i **GLIR**, a livello regionale.

Osservatorio

Tra i primi provvedimenti già attuati, la costituzione dell'**Osservatorio permanente** per l'inclusione: un luogo di concertazione e di consultazione con le associazioni, gli esperti, il mondo della scuola e l'amministrazione.